

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1864}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SALVATORI

Presentata il 14 marzo 1973

Parziale modifica delle norme sull'impiego del personale docente della scuola elementare, collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per l'espletamento delle funzioni di concetto presso l'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi per molti anni hanno prestato servizio circa 2.200 insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213.

Tali insegnanti hanno svolto mansioni proprie della carriera di concetto in anni precedenti all'emanazione della predetta legge a seguito di « comando » disposto di anno in anno.

Poiché per effetto di concorsi per soli titoli banditi in precedenza ed a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, altri insegnanti elementari sono stati assunti nei ruoli del personale di concetto dell'amministrazione centrale e dei provveditorati, con il presente disegno di legge si vuole eliminare un duplicato di categoria.

Si rende, quindi, necessario che il predetto personale venga inquadrato nel gruppo B del suddetto ruolo, tenuto conto che ambedue le categorie sono fornite dello stesso titolo di studio.

Pertanto, il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo deve essere

quello previsto dalle disposizioni contenute nel testo unico sull'ordinamento del pubblico impiego per cui il suddetto personale deve essere inquadrato.

Va precisato anche che il servizio svolto nella qualità di insegnante elementare sia riconosciuto — quale diritto quesito — per intero, a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Si ribadisce la necessità che la posizione di equivocità tra gli insegnanti collocati permanentemente fuori ruolo e gli impiegati della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi, sia eliminata; posizione che si presenta oggettivamente identica sia per la qualità, per la natura e l'oggetto proprio del lavoro svolto dagli impiegati di concetto dell'amministrazione.

Invece, nello stato attuale, i destinatari di cui alla presente proposta di legge, subiscono una discriminazione ingiustificata e lesiva degli interessi della categoria.

Quanto sopra esposto va anche a beneficio dell'amministrazione che può utilizzare personale già qualificato per l'esperienza acquisita.

Per i motivi obiettivi a base dell'indicata proposta di legge, si confida nella sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

A favore degli insegnanti elementari di ruolo, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è indetto a domanda e comunque per un numero non superiore a 2.200 posti, un concorso per soli titoli, per il passaggio nella carriera di concetto dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi rispettivamente per le categorie di:

- segretario capo, parametro 370;
- segretario principale, parametro 297;
- segretario, parametro 218.